

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL
TRIBUNALE DI PISTOIA
ATTO DI DENUNCIA QUERELA

Depositata personalmente dalle persone offese

Il Comitato Recupero Ammanco Comunità Montana nella persone dei sotto firmatari della presente denuncia querela , premesso che:

- 1) Siamo “normali cittadini” costituitesi nel comitato recupero ammanco Comunità Montana Appennino P.se
- 2) Il nostro comitato è nato dopo aver appreso dagli organi di stampa del procedimento penale a carico del ex economo della Comunità Montana Appennino P.se Sig.re Giuliano Sichi;
- 3) Al Sichi, come sicuramente ben noto a Codesta Procura, è contestato il reato di cui all'art 314 cp e art 476 cp;
- 4) Secondo la tesi accusatoria il Sichi avrebbe sottratto alle casse della Comunità Montana la cifra di Euro l. 143.957,68;
- 5) In un secondo momento abbiamo appreso dagli organi di stampa che, oltre al Sichi, è stato richiesto il rinvio a giudizio anche per i Sig.ri Fedeli Roberto, Rosa Apolito, Baldi Luciano, Alessandro Michelotti, Umberto Erpichini, Antonella Giovannetti, Gabriella Banti, Walter Bernardi, Stefano Bertocci per aver agevolato o comunque omesso di controllare l'operato del Sichi.

- 6) Sempre dagli organi di stampa abbiamo appreso che la Comunità Montana dell'Appennino P.se non ha mai approvato il bilancio consuntivo del 2010.
- 7) Abbiamo in proposito anche chiesto spiegazione attraverso una lettera aperta al Presidente della Provincia di Pistoia ma mai abbiamo ricevuto risposta (allegato 1).
- 8) Scartabellando sul sito della Provincia di Pistoia abbiamo poi trovato *“verbale di deliberazione del consiglio provinciale atto n. 161 seduta del 29 novembre 2013 oggetto: riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000”*,
 - 1) In tale verbale si evidenzia addirittura quanto segue *“visto inoltre che l'ultimo bilancio di previsione approvato dalla Comunità Montana risale all'anno 2011, che l'ultimo bilancio consuntivo approvato è riferito all'esercizio 2009 e con deliberazione di Giunta provinciale n. 16512012, ratificata dal Consiglio Provinciale con atto n. 259, del 29 novembre 2012, ai quali si rinvia, sono state variate le previsioni del Bilancio Provinciale prendendo atto della situazione contabile della ex Comunità Montana.”*
 - 2) In base quanto sopra sembrerebbe accertato che il bilancio consuntivo riferito al esercizio 2009 non sia stato mai approvato dalla Comunità Montana Appennino Pistoiese.
 - 3) La mancata approvazione del bilancio consuntivo in un ente pubblico, specialmente ove siano stati accertati debiti fuori bilancio come nel caso de quo, non dovrebbe ex lege

comportare al c.d commissariamento dell'Ente ex art 141

Testo unico enti locali?

- 4) Non stava dunque all'organo regionale di controllo la nomina di un commissario di controllo che avrebbe dovuto predisporre il bilancio dando un termine di 20 giorni per approvarlo?
- 5) Nel caso in cui tale termine spiri invano il commissario di controllo non avrebbe dovuto sostituirsi all'amministrazione inadempiente, darne formale comunicazione al Prefetto che avrebbe dovuto iniziare la procedura di scioglimento dell'Ente?
- 6) Quando la Provincia di Pistoia è subentrata alla Comunità Montana non avrebbe dovuto comunicare agli organi preposti questa grave discrasia?
- 7) L'approvazione del bilancio consuntivo di un Ente Pubblico quale è la Comunità Montana e la sua successiva obbligatoria comunicazione agli organi istituzionale preposti non è una norma c.d "vuota" ma ha la fondamentale funzione di garante dell'ordine pubblico così come definito dall' art. 159 D. Lgs. n° 112/1998, (*...ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni*).
- 8) L'Ente Pubblico in quanto detentore e gestore di pubblici denari ha il dovere di comunicare e giustificare ogni singola

spesa effettuata affinché questa venga analizzata dalla preposta istituzione, tant'è che il Legislatore ha previsto la lapidaria sanzione dello scioglimento di quell'Ente che non effettua nei tempi previsti l'approvazione del bilancio consuntivo

- 9) Ancora in punto di diritto ci permettiamo di ricordare quella costante giurisprudenza di legittimità riguardo all'elemento oggettivo del reato di cui all'art 328 cp . La condotta di rifiuto prevista dall'art. 328 c.p. si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un'urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell'atto, in modo tale che l'inerzia del pubblico ufficiale assuma la valenza di un rifiuto dell'atto medesimo. (Cass.Pen.sez IV 17069

Tanto premesso noi sottoscritti

in
proprio e quali membri del Comitato Recupero Ammanco Comunità
Montana

SPORGIAMO DENUNCIA E QUERELA

Avverso

Tutti quei soggetti che hanno commesso e/o comunque agevolato le condotte sopra descritte per il reato di cui all' art 328 cp ed in genere per tutti quei reati che possano nella fattispecie ravvisarsi, chiedendone espressamente la punizione, con riserva di costituirsi parte civile nel p.p., con espressa

estensione a tutti coloro che con il loro comportamento ed il loro concorso sia morale che materiale hanno concorso nella commissione degli stessi reati, e richiedendo altresì di essere notiziati in caso di richiesta di archiviazione, di essere notiziati in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari nonché dichiarando di opporsi ex art. 459 c.p.p. a che si proceda per decreto penale di condanna.

Con ossequio.

Pistoia li